



Camera di Commercio  
Venezia



**BANDO DI FINANZIAMENTO PER AGEVOLARE LE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE  
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA IN MATERIA DI CONSULENZA E FORMAZIONE**  
(Delibera di Giunta n. 236 del 21/12/2009)

**INTERVENTO AGEVOLATIVO ATTIVO DAL 1/04/2010 AL 30/09/2010:  
CONSULENZA E STUDI PER FAVORIRE L'EFFICIENZA E IL RISPARMIO ENERGETICO**

**FINALITA' DELL'AGEVOLAZIONE**

La presente linea di finanziamento promuove lo studio e la programmazione, da parte delle imprese, di azioni per favorire il miglioramento dell'efficienza ed il risparmio energetico, così come definite dall'art. 2 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/ 32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e ai servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" (in GU n.154 del 3 luglio2008).

L'intervento offre contributi a parziale copertura (fino al 50%) delle spese sostenute per **servizi di consulenza e di studio, di cui agli artt. 26 e 24 del Reg. 800/2008**, in base alle seguenti tipologie:

1. consulenza per l'**Audit energetico aziendale**
2. consulenza per il **Check up energetico**
3. consulenza per il conseguimento della **Certificazione energetica**
4. **studi preliminari direttamente connessi a programmi di investimento in misure per il risparmio energetico**<sup>1</sup> alle condizioni di cui all'art. 21 del Reg. 800/2008 e/o ad **investimenti per la promozione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili**, di cui all'art. 23 del Reg. 800/2008.

I contributi di cui sopra sono concessi fino ad un **importo massimo di € 2.500,00**, entro il limite del 50%, delle spese sostenute e riconosciute come ammissibili – al netto di IVA – purché realizzate nel periodo 01/04/2010 – 30/09/2010.

N.B. Ogni impresa potrà ricevere un contributo massimo di € 2.500,00 per ciascuna delle due linee di finanziamento (formazione e consulenza) previste dal bando "Bando di finanziamento per agevolare e micro piccole e medie imprese della provincia di Venezia in materia di Formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e Consulenza sui temi dello sviluppo d'impresa, innovazione tecnologica ed efficienza energetica" di cui alla delibera n. 236 del 21/12/2009 (v. anche Allegati II - A e A-1 scheda / domanda Formazione Sicurezza).

**DETTAGLIO COSTI AMMISSIBILI:**

1. spese per servizi di consulenza per la realizzazione di **Audit energetico aziendale**: analisi dei consumi energetici complessivi e relativi ai diversi processi produttivi aziendali, utile alla formulazione di proposte preliminari di azioni volte alla riduzione dei consumi per utenze aziendali (non domestiche) e all'ottimizzazione delle performance energetiche aziendali. L'Audit mira a:
  - a. comprendere l'origine dei costi energetici dell'impresa;
  - b. comprendere le dinamiche di consumo dell'energia;
  - c. comprendere quando viene consumata l'energia;
  - d. valutare forniture più convenienti;
  - e. minimizzare gli sprechi di energia;
  - f. valutare la sostituzione di impianti o componenti con soluzione più efficienti;
  - g. considerare investimenti anche nella produzione rinnovabile.

<sup>1</sup> In base all'art. 17- 2°par. del Regolamento CE N.800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, è definita "misura per il risparmio energetico" qualsiasi azione che consenta alle imprese di ridurre il consumo di energia utilizzata, in particolare, nel ciclo di produzione.

2. servizi di consulenza per la realizzazione di un **Check up energetico**: diagnosi energetica per la valutazione effettiva dei costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, con lo scopo di fornire alle imprese beneficiarie la conoscenza del profilo di consumo energetico di edifici, attività, impianti industriali o di servizi, favorendo eventuali azioni tese a razionalizzare la fornitura energetica, con conseguenti vantaggi sotto il profilo ambientale ed economico.
3. servizi di consulenza per il conseguimento della **Certificazione energetica**: certificazione dei sistemi energetici ai sensi della norma EN 16001:2009 "*Sistemi di gestione dell'energia*".
4. studi preliminari direttamente connessi a programmi di investimento in misure di risparmio energetico alle condizioni di cui al Reg. 800/2008 art. 21 e/o ad investimenti per la promozione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, alle condizioni di cui all'art. 23 del Reg. 800/2008. Il contributo camerale sulle spese per studi di fattibilità mira a favorire la programmazione operativa di investimenti, per la realizzazione dei quali si possa anche ipotizzare, in seguito, l'accesso ad altre forme di agevolazione pubblica.

Le consulenze, i servizi di studio di genere tecnico/specialistico, in linea con l'art. 26 del Reg. 800/2008 dovranno essere forniti da un **soggetto esterno all'impresa richiedente il beneficio**, connotato da **comprovata esperienza nelle materie oggetto dell'intervento** (da documentare tramite curriculum tecnico) e non dovranno avere natura continuativa o periodica, esulando dai costi ordinari di gestione. Il fornitore di consulenza può appartenere alle seguenti categorie:

- **imprese di servizi o imprese artigiane** iscritte al Registro Imprese delle Camere di Commercio, **e loro forme associative / consortili**, fornitrici di servizi di consulenza in materia di efficienza e risparmio energetico, servizi energetici anche in riferimento all'energia prodotta da fonti rinnovabili, ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica (allegare curriculum tecnico);
- **"tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici"** operante sia in veste di dipendente di **società di servizi** (comprese le società di ingegneria) o **professionista libero od associato**, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (v. Allegato III - punto 2.2 - D.lgs 115/2008 in glossario);
- **responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'Energia** ("Energy Manager") di cui alla Legge 10/1991.

## DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. copia delle fatture quietanzate<sup>2</sup> comprovanti le spese sostenute per consulenze, servizi e prestazioni tecnico/specialistiche volte alla realizzazione degli elaborati previsti dal presente bando. La correlazione delle spese rispetto agli obiettivi deve essere evidenziata dalle causali delle copie delle fatture;
2. copia del rapporto di audit energetico, e/o del rapporto di check-up energetico o dello studio preliminare firmata in originale dal soggetto che l'ha prodotta (v. paragrafo "Spese ammissibili"), e/o copia conforme all'originale del certificato di conformità alla norma En 16001:2009;
3. breve curriculum tecnico sottoscritto dal fornitore di servizi di consulenza/studio, riportante la dicitura "*Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni non veritiere e la falsità negli atti comportano l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445*";

<sup>2</sup> La quietanza delle fatture si intende completa in presenza dei seguenti elementi, apposti in originale sulla copia delle fatture:

- a) dicitura "pagato"
- b) timbro e firma del soggetto emittente
- c) data di pagamento.

La quietanza si intende completa anche allegando copia della documentazione bancaria comprovante il loro pagamento. In caso di pagamento on line, è necessario indicare il numero CRO.

4. fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;
5. solo se l'impresa appartiene al settore della produzione agricola e/o della pesca: dichiarazione Aiuti temporanei anticrisi (2009/C 261/02 del 31/10/2009) o Dichiarazione "de minimis" (vedi fac- simile di modello Allegati).

La **domanda**, redatta secondo il **fac-simile di modello allegato** al presente bando (allegato C1), deve essere resa, a norma del DPR 445/2000, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e contenere le seguenti informazioni:

- l'impresa appartiene alla categoria delle micro, piccole e medie imprese così come definita all'art. 2, paragrafo 1, n. 7 ed Allegato I del Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;
- i costi sostenuti, quali risultano dalle fatture emesse a carico dell'impresa per l'iniziativa in argomento, sono riferiti esclusivamente ai servizi di consulenza di cui all'art. 1 del Bando allegato a delibera n. 236 del 21/12/2009 ;
- l'impresa non ha ottenuto né ha fatto domanda per ottenere altre agevolazioni pubbliche per la stessa iniziativa, a valere sui medesimi costi ammissibili;
- dichiarazione di essere a conoscenza della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato applicabile alla fattispecie per la quale si concorre.

I contributi sono erogati in ottemperanza alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di Aiuti di Stato e precisamente:

- Regolamento generale di esenzione CE n. 800/2008 del 6/08/2008 (GUUE serie L 214/3 del 9/08/2008);
- Solo se l'impresa appartiene al settore Produzione agricola e/o Pesca: regime di Aiuti temporanei al settore Agricoltura 2009/C 261/02 del 31/10/2009 nonché al DPCM 3 giugno 2009 concernente le modalità applicative per l'Italia degli Aiuti temporanei anticrisi introdotti in seguito alla Comunicazione della Commissione "*Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica*" (in GU C83 del 07/04/2009);

fatta salva la normativa relativa agli aiuti "de minimis":

- Regolamento CE n. 1535/2007 del 20/12/2007 – (GUUE serie L 337 del 21/12/2007) relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione agricola;
- Regolamento CE 875/2007 del 24/07/2007 (GUUE serie L 193 del 25/07/2007) relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e recante modifica del regolamento CE n. 1860/2004.

---

## GLOSSARIO TECNICO

### ► In base all'art. 2 del D lgs. 30 maggio 2008, n.115, si definiscono:

- «efficienza energetica»: il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l'immissione di energia;
- « miglioramento dell'efficienza energetica»: un incremento dell'efficienza degli usi dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici;
- «risparmio energetico»: la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

- «misura di miglioramento dell'efficienza energetica»: qualsiasi azione che di norma si traduce in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili;
- «servizio energetico»: la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura e' effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;
- «ESCO»: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;
- «contratto di rendimento energetico»: accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente;
- «diagnosi energetica»: procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati;
- «strumento finanziario per i risparmi energetici»: qualsiasi strumento finanziario, reso disponibile sul mercato da organismi pubblici o privati per coprire parzialmente o integralmente i costi del progetto iniziale per l'attuazione delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
- «certificato bianco»: titolo di efficienza energetica attestante il conseguimento di risparmi di energia grazie a misure di miglioramento dell'efficienza energetica e utilizzabile ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- «sistema di gestione dell'energia»: la parte del sistema di gestione aziendale che ricomprende la struttura organizzativa, la pianificazione, la responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere la politica energetica aziendale;
- «esperto in gestione dell'energia»: soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente;
- «ESPCo»: soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme consortili, che ha come scopo l'offerta di servizi energetici atti al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia

► **In base al punto 2.2 dell'Allegato III al Dlgs. 30 maggio 2008, n.115, “si definisce:**

**“tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici”**: un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finali. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.

---